



**Prot. n. 40\_2013 del 03 giugno 2013**

**Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento Giustizia Minorile**  
**Al Capo Dipartimento Dott.ssa Caterina Chinnici**  
**e-mail: [capodipartimento.dgm@giustizia.it](mailto:capodipartimento.dgm@giustizia.it)**

Oggetto: osservazioni alla circolare n.1 del 18/3/2013

Relativamente alla Circolare in oggetto si può notare che vi è l'intenzione di riorganizzare i Servizi Minorili ed anche l'operatività degli stessi, coinvolgendo in primo luogo gli operatori e le Direzioni.

Si è potuto notare che a livello generale l'attenzione si è orientata verso la centralità della "finalità rieducativa della pena" in linea con il dettato costituzionale, concetto che era stato considerato superato nella Giustizia minorile, in quanto la finalità della pena è connessa all'osservazione della personalità del minore e al trattamento delle esigenze educative.

Si fa inoltre riferimento alla necessità di definire i "livelli essenziali di intervento socio-educativi" e si parla di necessità del "ripensamento dei criteri di presa in carico dei minorenni e dei giovani adulti, garantendo a tutti i livelli essenziali di intervento", ma dallo sviluppo dei disciplinari non si evidenziano livelli minimi di intervento, ma piuttosto un intervento "massimo" e a tutto campo dei servizi in tutti gli ambiti (specialmente per l'USSM).

Nella circolare vengono stabiliti orari di servizi e di lavoro, com'è noto occorre precisare che l'orario di lavoro è materia di contrattazione integrativa e quindi disciplinato mediante trattativa decentrata. Inoltre è necessario sempre considerare il rapporto tra ciò che viene richiesto e le risorse umane, considerato che l'orario di servizio non può superare le 36 ore settimanali.

Inoltre nella circolare la profonda rimodulazione dell'organizzazione dei servizi comporterebbe altresì la rivisitazione di prassi operative che vanno concordate in altre sedi.

Relativamente al **DISCIPLINARE – USSM** si nota che i medesimi Uffici **non sono stati diversificati** in base alle dimensioni territoriali e al numero di utenza (segnalati e presi in carico), **si ritiene invece importante ribadire le differenze territoriali e le specificità ad esse connesse , in particolare preme sottolineare l'estensione di un territorio rispetto ad un altro e le risorse umane e gli strumenti necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali.**



Questo tipo di impostazione determina l'onnipresenza dell'USSM rispetto "ad ogni minore preso in carico dal Sistema dei Servizi della Giustizia Minorile", impostazione che non tiene conto della mole di lavoro degli USSM delle grandi città e dei tempi di lavoro.

Ad es. per una città come Roma, rispetto alle prese in carico in IPM, Comunità, presenza in TM bisogna considerare che i tempi di percorrenza tra la sede dell'USSM e le sedi sopra citate, a Roma, sono dilatati (Percorrenza di sola andata: USSM – IPM: 1 ora e ½ ; USSM – TM: 1 ora ,si consideri che una a.s., con l'attuale carico di lavoro, si trova ad andare in TM in media due volte a settimana; USSM – Comunità; 2 ore nella cinta urbana e per le Comunità lontane l'intervento copre l'intera giornata di lavoro)

Nella definizione dei livelli essenziali di intervento, si dice che l'USSM deve fare tutto quanto è previsto dalla legge "indipendentemente dagli accordi esistenti a livello territoriale e dal Servizio cui il minorenne e/o il giovane adulto accede" – si fa riferimento ad un USSM ipertrofico e forse anche un po' megalomane. si tratta di un documento che non tiene conto di come gli obiettivi individuati si commisurano con le risorse umane e agli strumenti (mancanza di un auto di servizio).

Per quel che concerne il **disciplinare dell' IPM** si pone l' interrogativo relativo alle risorse umane: cosa comporta concretamente il concetto di "sicurezza dinamica" ?

## **DISCIPLINARE - COLLOCAMENTI IN COMUNITÀ AUTORIZZATE**

In genere si parla più frequentemente di servizio minorile, più raramente di USSM; ci si chiede se si intende la stessa cosa oppure no.

Si pone inoltre il problema della titolarità dell'intervento. **Il progetto educativo individuale e la valutazione**

Sono stati decisi i tempi di lavoro in 15 giorni per la predisposizione con la firma di tutti gli interlocutori , ciò appare nettamente in contrasto con i tempi di conoscenza e presa in carico dell'USSM e per il coinvolgimento degli altri attori territoriali, in quanto non si tiene conto delle dimensioni delle realtà territoriali, delle risorse umane e degli strumenti.

Relativamente al **disciplinare del CPA** si riterrebbe utile valutare l'ipotesi di mobilità degli operatori, da collocare in altri Uffici che al momento sono fortemente carenti di personale educativo.

Anche in questo disciplinare si delinea come "imprescindibile" l'intervento dell'USSM.



*COORDINAMENTO NAZIONALE  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*

*giustizia@uglintesa.it*

*Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Università – Ricerca - Enti ex art. 70*

Tale impostazione non tiene conto degli aspetti organizzativi legati al numero degli ingressi, alla loro distribuzione territoriale ecc. in particolare per le grandi città bisogna considerare gli accordi già vigenti con il CPA.

Riguardo al Progetto Educativo Individualizzato (PEI) appare sproporzionata la definizione data dal disciplinare, come caratterizzato nei tempi ristretti del CPA e con la funzione stessa come definita dal 448 e 272.

Quanto sopra si evidenzia al fine di dare il contributo della Federazione e per dare la propria disponibilità ad un costruttivo confronto.

Cordiali saluti

Il responsabile per il DGM  
(*Claudia Crudele*)